

BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Predisposto ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001

Approvato dal CdA di Blue Cube Chemicals Italy Srl in data 19 giugno 2020

INDICE

INTRODUZIONE	pag. 3
PARTE GENERALE:	
IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /2001	pag. 4
SANZIONI APPLICABILI A CARI DELL'ENTE	pag. 5
REATI PRESUPPOSTO	pag. 6-7-8-9-10-11
CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	pag. 12
PARTE SPECIFICA:	
ADOZIONE DEL MODELLO II MODELLO DI BLUE CUBE CHEMICALS ITALY	pag.12-13
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 13-14-15
DIFFUSIONE DEL MODELLO; SELEZIONE DEL PERSONALE	pag. 16
FORMAZIONE DEL PERSONALE;DELEGHE E PROCURE	pag. 17
SISTEMA DISCIPLINARE	pag.17-18-19
REATI PRESUPPOSTO:	pag.19-pag.42
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	pag. 19-20-21-22
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	pag.22-23-24
REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	Pag 24-24-26
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	pag. 27-28-29
REATI SOCIETARI	pag.29-30-31-32-33
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	pag.33-34-35

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	pag.36-37
REATI AMBIENTALI	pag.37-38-39-40
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	pag.40-41
.....
REATI TRIBUTARI	Pag, 41-42
.....
ALLEGATI	da pag.43

INTRODUZIONE

Il presente Documento è composto da una parte generale e da una parte specifica, a cui si aggiungono tre allegati riferiti all'analisi della conformità normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla conformità della normativa ambientale e al codice di condotta della società.

In particolare:

- nella parte generale sono riportati i contenuti del D.lgs. 231- 8/6/2001, quali:

- a) lo scopo e gli obiettivi;
- b) le sanzioni a carico della Società che incorra nei reati presupposto;
- c) i reati presupposto contemplati, aggiornati sulle variazioni avvenute nel citato D.lgs.;
- d) la responsabilità amministrativa e le condizioni di esenzione.

-nella parte specifica, che ha lo scopo di garantire che persone e strutture attuino quanto indicato, sono riportati:

- a) l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; approvazione/recipimento dello stesso;
- b) il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Blue Cube Chemicals Italy s.r.l.;
- c) l'Organismo di Vigilanza (nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società), autonomia, flussi informativi, funzionamento;
- d)-diffusione del "Modello", selezione del personale e dei collaboratori;
- f) sistema disciplinare e sanzioni disciplinari applicabili nei casi violazione;
- g) i potenziali reati, le aree sensibili a rischio, i controlli.

Nello specifico, per quanto riguarda gli allegati:

- quadro sinottico relativo alla conformità normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (allegato 1)
- quadro sinottico relativo alla conformità normativa in materia ambientale (allegato 2)
- codice di condotta OLIN- BLUE CUBE CHEMICALS ITALY (allegato 3)

Obiettivi del documento:

- riportare i reati del D.lgs. 231 comprensivi degli aggiornamenti introdotti nel corso degli anni;
- individuare i potenziali reati, in relazione alle attività della società;
- definire i principi generali di comportamento e di prevenzione, le fonti che regolano tali comportamenti e le prassi operative alle quali attenersi;
- prevenire comportamenti che possano generare i reati presupposto;
- prevedere sanzioni e modalità d'irrogazione, in caso di inosservanza,
- regolare l'istituzione, i poteri, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito Decreto) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001, in vigore dal 4 luglio 2001, e integrato nel corso degli anni, definisce nel quadro legislativo la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica", a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, che ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità amministrativa da reato, a carico degli "Enti". Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una forma di responsabilità, che colpisce "l'Ente" per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti a esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale, soggetti interni sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro, terzi che agiscono in nome e per conto dell'"Ente".)

Nel Decreto si prevede che "l'Ente" possa essere ritenuto responsabile, e conseguentemente sanzionato, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati presupposto, espressamente indicati nel sopra citato D.lgs.

Il criterio fondamentale, che genera responsabilità amministrativa, è:

-il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'"Ente"

(lo stesso non è responsabile se l'illecito è stato commesso da un soggetto legato all'Ente nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.)

I soggetti autori del reato, dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico della Società' sono:

1)-soggetti in posizione apicale quali: il legale rappresentante, l'amministratore delegato quindi i componenti del "CdA", il direttore di stabilimento il responsabile di funzione aziendale, ossia: persone che esercitano la gestione o il controllo con responsabilità gestionali operative formalmente assegnate.

2)-soggetti sottoposti quali: lavoratori dipendenti, che sono chiamati ad eseguire le direttive ricevute;

3)- soggetti esterni all'"Ente", ai quali sia stato formalmente affidato un incarico in nome e per conto della Società, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti e con la sorveglianza dei soggetti apicali, o figure delegate che esercitano il potere a loro attribuito nei contratti formalizzati e nei limiti delle norme.

Quando più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche ai reati commessi all'estero dall'"Ente" quando:

a - il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'"Ente", (soggetti in posizione apicale o subordinata);

b- l'"Ente" ha la sede principale in Italia;

c)- il fatto illecito contemplato nel Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art.56 c.p.)

L'"Ente" risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p., e quando sia formulata una specifica richiesta;

L'"Ente" risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1 SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

-Sanzione pecuniaria (art.10):

sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su quote il cui numero non è inferiore a cento e non superiore a mille (art.10).

Il valore "quota" è pari a Euro 258,22, l'importo massimo sanzionabile è di Eu 1.549,37

Il Giudice relativamente ad ogni reato, determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente ed anche dell'attività svolta per eliminare od attenuare, per quanto possibile, le conseguenze del fatto ed anche per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione l'importo della stessa è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato;
- b) è stato adottato e reso effettivamente operativo un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Inoltre è prevista la riduzione a metà della sanzione pecuniaria se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente – ha avuto un esiguo vantaggio o nessun vantaggio;
- b) il danno patrimoniale cagionato è minimo.

L'obbligazione, per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta, è a carico dell'Ente (sono quindi escluse responsabilità patrimoniali dei soci).

Sanzione interdittiva (art.13)

Si tratta di sanzioni applicabili solo in relazione a talune fattispecie di reati presupposto, la cui durata è prevista, non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 2 anni.

Nel dettaglio.

- a-divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- b-interdizione dall'esercizio dell'attività;
- c-sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni connesse alla commissione dell'illecito;
- d-esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e-divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e solo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a- l'Ente ha commesso in precedenza un illecito da reato;
- b- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di entità consistente.

L'applicazione delle sanzioni interdittive può essere disposta anche in via cautelare, qualora sussistano:

- a- rilevanti indizi della responsabilità "dell'Ente";
- b- fondati e specifici elementi che possano far ritenere un effettivo pericolo che vengano perpetrati illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

Altre sanzioni previste:

- a- pubblicazione della sentenza di condanna (art.18), che può essere disposta solo quando viene applicata una sanzione interdittiva;
- b- confisca del prezzo e del profitto del reato (art.19), che consegue alla sentenza di condanna.

REATI PRESUPPOSTO

I reati che comportano la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono:

a) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione- artt.24 e 25, modificato dalla Legge 190/2012 e dalla Legge n.3 del 9 Gennaio 2019, da cui i seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis);
- traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8 2016, aggiornato alla Legge di conversione n.133 del 18/11/2019-perimetro nazionale di sicurezza cybernetica- da cui i seguenti reati:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

c) Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, modificato dalla Legge 69/2015 e successivamente dalla Legge n. 236/2016, da cui i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art.74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407c.p.p.)
- Reati transnazionali: con la Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli "Enti" è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, se commessi a livello transnazionale, ai seguenti reati:
 - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25-bis del Decreto modificato dalla Legge 409/201, dalla Legge 99/2009, dal D.lgs. 125/2016, da cui i seguenti reati::

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

e) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), da cui i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

f) Reati societari- art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.lgs. 11 Aprile 2002 n. 61, modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dal D.lgs.38/2017, da cui i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni / quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art.2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, da cui i seguenti reati:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 è80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

a) -un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;

b) - ogni altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o qualsiasi altra che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, mira ad intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette comunque reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'“Ente” nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p.

i) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, modificato dalla Legge n.199/2016, dalla Legge 236/2016, dalla Legge 110/2017, da cui i seguenti reati:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta è commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603 bis c.p.) che si riporta “Commette reato e si punisce chi svolge una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

l) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla Legge 62/2015 da cui i seguenti reati:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);
 - manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).
- altre fattispecie in materia di abuso di mercato (D.lgs. 10 agosto 2018 n°107): responsabilità “dell'Ente” e della persona fisica per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

m) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies del Decreto – introdotto con entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli “Enti” da cui i reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.);
- commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

n) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.lgs. 231/2007, modificato dalla Legge 186/2014, da cui i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- auto riciclaggio (art. 684-quater c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Come sopra indicato, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). Con l'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati, unitamente alla ricettazione, sono rilevanti anche su base nazionale.

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), da cui i reati:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opera di ingegno protetta, o di parte di essa (art.171 comma 1, lettera a-bis);
- reati di cui all'art.171, commessi su opera altrui destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione art. 171, terzo comma);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi elaborate (art. 171 bis, comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro support, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico di contenuti di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati: distribuzione, vendita, o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, o diffusione in pubblico di qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opera di ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri, o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opera musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opera letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opera collettive o composite o banche dati;
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusive, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusive di oltre cinquanta copie o esemplari di opera tutelate dal diritto d'autore e altri diritti connessi; immissione in un Sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta da diritto di autore, o parte di essa (art.171 ter);
- omessa comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies)
- fraudolenta riproduzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (art.171 octies)

p) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-novies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma 1, della Legge 3 Agosto 2009, n.116, riguarda il delitto di cui all'art 377-bis c.p.

" Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria":

-salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Sanzione pecuniaria prevista: fino a 500 quote.

q) Reati ambientali - art. 25-decies del Decreto, recante il recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. aggiunto dal D.lgs 121/2011, modificato dalla L. 68/2015 da cui i reati:

- inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art.452-quater c.p.)
- inquinamento ambientale e disastro ambientale commesse con colpa (art.452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.);
- associazione per delinquere e di stampo mafioso finalizzata a commettere uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI – bis del c.p. (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- scarico di acque reflue (art. 137 del D.lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/06);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/06);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. 152/06); emissioni in atmosfera (art. 279 del D.lgs. 152/06). -installazione di uno stabilimento in assenza di autorizzazioni (art. 279 del D.lgs. 152/06);
- importazione o esportazione, senza certificato o licenza di particolari esemplari, animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 del L. 150/92);
- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione... (art. 3-bis del D.lgs. 150/92);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 del L. 549/93);
- inquinamento colposo (art. 9 del D.lgs. 202/07);
- inquinamento doloso (art. 8 del D.lgs. 202/07).

r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare -art. 25-duodecies del Decreto – articolo aggiunti dal D.lgs 109/2012, DLgs.286/1998 art.12 comma 3-3bis-3ter-5, da cui i reati:

-impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" (art t.22 comma 12 bis D.lgs. 286/98).

-trasporto di stranieri irregolari e favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato.

s) Razzismo e xenofobia - art.25 terdecies del Decreto- ratifica di esecuzione della convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale art.3 comma 3 bis. Legge 13 Ottobre 1975, articolo aggiunto dalla Legge 167//2017 in completa attuazione della decisione quadro 913/2008/GAI, da cui i reati:

-divieto di originare ogni organizzazione, movimento, gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

-chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi o presta assistenza alle loro attività incorre in reato.

t) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati-art.25 quaterdecies del Decreto- introdotto articolo aggiunto dall'art.5 della Legge n.39 del 3 maggio 2019

u) Reati Tributari –art.25 -quinquedecies del Decreto- art. aggiunto dal D.L.n.124 del 26 Ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 Dicembre 2019 (con riferimento alla Direttiva Ue 17/1371); con intervento sanzionatorio dei reati tributari del D.lgs.74/2000

I reati presupposto sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

v) Delitti tentati-art.26 del D.lgs 231/2001

CONDIZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa, prevede, comunque una forma di esonero da detta responsabilità qualora "l'Ente" dimostri di aver attentamente adottato le misure organizzative necessarie per prevenire la commissione dei reati da parte di soggetti interni/esterni che operino per suo conto.

Una efficace/efficiente organizzazione è dimostrazione della diligenza "dell'Ente" nello svolgere le proprie attività. L'accertata esistenza di un'adeguata organizzazione, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, porta ad escludere la responsabilità amministrativa con la non applicazione delle sanzioni in precedenza citate.

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") ha il compito di promuovere l'adozione e la concreta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, e di istituire l'Organismo di Vigilanza procedendo con la nomina dei componenti.

L'"Ente" è esente da responsabilità quando può provare:

- di aver adottato ed efficacemente attuato il "Modello" per prevenire i reati presupposto;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del "Modello" ed anche il compito di curarne l'aggiornamento, all' Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che il compito di vigilanza sia effettivamente assolto;
- che le persone che hanno commesso il reato, lo hanno fatto eludendo in modo fraudolento il "Modello".

I contenuti del "Modello", sulla base dell'art.6 comma 2 sono:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b) definire comportamenti, prassi, riferirsi a processi procedure in relazione ai reati da prevenire;
- c) indicare le risorse finanziarie idonee per la vigilanza, atte prevenire/impedire la commissione di reati;
- d) prevedere l'informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel "Modello" definendo il sistema disciplinare, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- f) far riferimento al Codice di Condotta in essere e reso noto al personale, collaboratori, terzi con i quali si interagisce.

PARTE SPECIFICA

1-ADOZIONE DEL MODELLO

Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., opera nella produzione e commercializzazione di resine epossidiche con Sede Legale ed Uffici in Milano, C.so Garibaldi 86, e Stabilimento produttivo a Pisticci. Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., è parte della Olin Corporation- 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, Clayton MO 63105-Stati Uniti-.

La società applica, nell'esercizio delle proprie attività, il Codice di Condotta della Olin Corporation. Il Codice di Condotta è adottato dal "CdA" di Blue Chemicals Italy s.r.l. e la concreta applicazione è richiesta al personale dipendente ed a terzi chiamati a collaborare con la Società.

Il Codice di Condotta in essere è parte integrante del "Modello".

Con lo scopo di assicurare corrette e trasparenti condizioni nella gestione produttiva, di commercializzazione prodotti e di tutto quanto connesso alla attenta e corretta realizzazione delle diverse attività, la Società, consapevole della natura facoltativa della predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predispone lo stesso in osservanza del Decreto D.lgs. 231-8 giugno 2001- e le successive modifiche intervenute, con riferimento ai processi, alle procedure e al Codice di Condotta vigenti al proprio interno.

Il compito di vigilare sull'osservanza del "Modello" è affidato all'Organismo di Vigilanza che si avvale per la effettiva applicazione alla attenta e puntuale supervisione dei responsabili della società nei vari livelli gerarchici.

1.1 IL MODELLO DI BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L.

Scopo del "Modello" è la costruzione di un sistema strutturato e organico di principi di comportamento, di prassi operative, di attività di controllo, considerando le diverse attività in essere. L'obiettivo è quello di prevenire la commissione di diverse tipologie di reati presupposto, individuati sulla base del Decreto, nonché di sanzionare i comportamenti non in linea con le attese.

In particolare il "Modello" ha lo scopo di:

- a--determinare in tutti coloro che operano all'interno o in nome e per conto di Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., in aree di attività sensibili a rischio reato, la consapevolezza dei possibili effetti sulla Società in caso di inosservanza di quanto definito;
 - b--individuare le aree sensibili a rischio, ossia le attività nel cui ambito sia potenzialmente possibile la commissione di reati;
 - c- indicare i comportamenti attesi e ribadire che forme di comportamento illecito non sono tollerate;
 - d-intervenire tempestivamente per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati individuati nel "Modello";
 - e-sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale le regole comportamentali, le prassi specifiche, il dovere di rispetto delle procedure ed i contenuti del "Modello";
 - f-attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di sorveglianza per l'efficace e corretto funzionamento del "Modello"
 - g- dare la possibilità di monitorare la documentazione prodotta nelle operazioni sensibili;
 - h- rispettare il principio della separazione di responsabilità, potere d'agire e di controllo.
- Si prevede inoltre la verifica periodica e l'aggiornamento del "Modello"

1.2 APPROVAZIONE /RECEPIMENTO DEL "MODELLO"

Il "CdA", di Blue Cube Chemicals Italy s.r.l., approva il "Modello", nel quale sono descritti i possibili/potenziali, reati presupposto, connessi con l'attività esercitata, e verbalizza l'approvazione.

2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, che pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, l'osservanza e la vigilanza sul funzionamento del "Modello", affidando tali compiti ad un organismo autonomo (Organismo di Vigilanza), Blue Cube Chemicals Italy s.r.l. costituisce un Organismo di Vigilanza Collegiale, costituito da 3 componenti, stabilendo contemporaneamente il lasso temporale dell'incarico.

Con la nomina dell'Organismo di Vigilanza, il "CdA", attribuisce allo stesso il ruolo autonomo di monitoraggio e verifica dei contenuti del "Modello" adottato, ed anche l'incarico di indicare eventuali aggiornamenti al variare del quadro normativo, o a seguito di significative variazioni organizzative, o sulla base delle esperienze maturate.

L'Organismo di Vigilanza opera con:

- a-- potere decisionale rispetto alla Società, ossia: scevro da condizionamenti derivanti da legami di sudditanza, con libertà di autodeterminazione e d'azione e con l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni assegnate;
- b- indipendenza, ossia: organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche gerarchica, capace di adottare iniziative autonome e proporre sanzioni;
- c- efficacia, ossia: capacità ed affidabilità, sia per quanto riguarda il singolo, sia nella sua interezza;
- d- continuità di azione, ossia: svolgimento dei compiti assegnati, in via continuativa e documentata;
- e- risorse economiche adeguate allo svolgimento del ruolo;
- f- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse, ossia: non può essere nominato membro "dell'OdV" e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che:
 - sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato per unodei reati

previsti dal Decreto, od a una delle pene che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

– abbia rapporti d'affari (ad esempio: rapporti di partnership, contratti di associazione in partecipazione, joint venture, altro simile) con la Società o le società controllate o che la controllano e/o qualsiasi altro rapporto tale da compromettere l'indipendenza.

Qualora un membro dell'Organismo di Vigilanza abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri dell'Organismo, specificando la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli altri membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre farsi coadiuvare nelle sue funzioni di controllo, da professionisti esterni, qualora si reputi necessario per il completo svolgimento dell'incarico affidato. La nomina del Presidente avviene a cura del "CdA" della Società, e viene ratificata dagli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente coordina i lavori, partecipa, convoca le riunioni e redige i verbali.

2.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ("ODV")

"All'OdV" di Blue Chemicals Italy s.r.l. è affidato il compito di vigilare:

– sull'osservanza delle prescrizioni del "Modello" da parte dei destinatari individuati, in relazione alle tipologie dei potenziali reati elencati nello stesso;

– di prevenire la commissione dei reati presupposto, sulla reale efficacia ed effettiva capacità del "Modello", in relazione alla struttura aziendale;

– sull'opportunità di aggiornamento del "Modello", ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso: in relazione a integrazioni normative, significative variazioni societarie e organizzative.

In termini operativi sono affidati all'"OdV" i compiti di:

– conoscere le attività aziendali per monitorare le aree sensibili di rischio;

-attivare le procedure di controllo (in forma primaria la responsabilità sul controllo delle attività, resta comunque demandata ai leader della Società);

– monitorare periodicamente le operazioni o la singola attività nell'ambito delle aree sensibili di rischio;

– promuovere idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del "Modello";

– raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni) rilevanti, in ordine al rispetto del "Modello", tenere traccia di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso o tenute a disposizione;

– coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il monitoraggio delle attività a rischio.

– controllare la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel "Modello". In particolare "all'OdV" devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni "critiche" che impattino con il "Modello"; data copia dei verbali di enti esterni (sopralluoghi, Audit/certificazioni);

– condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente "Modello";

– verificare che gli elementi previsti dal "Modello" per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, altro rilevante.) siano adeguati e rispondenti, alle esigenze di osservanza di quanto prescritto, provvedendo a dare input di aggiornamenti se necessario;

– coordinarsi con i responsabili aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del "Modello" (definizione di processi/procedure, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, altro utile).

"L'OdV." ha inoltre libero accesso nelle aree in cui la Società svolge la propria attività, ed alla documentazione aziendale rilevante e necessaria per l'applicazione del "Modello".

2.3 AUTONOMIA E RAPPORTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI

“L’OdV” della Società è organismo autonomo rispetto agli organi della Società, senza alcun vincolo di subordinazione. I referenti aziendali sono i componenti del “CdA”.

L’“OdV” della Società, potrà essere chiamato in qualsiasi momento dai membri del suddetto Organismo, e potrà a sua volta presentare richiesta di convocazione per riferire in merito al funzionamento del “Modello” o relativamente a specifiche situazioni.

Con periodicità annuale, “l’OdV” trasmette al “CdA” un rapporto scritto sulle attività svolte.

2.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’“ODV”

“L’OdV” della Società viene prontamente informato da tutti i soggetti destinatari del “Modello” in merito a notizie relative all’esistenza di possibili violazioni dello stesso, a notizie relative alla commissione o alla possibile commissione dei reati o deviazioni comportamentali rispetto ai contenuti nel “Modello” ed in generale, in merito a quanto possa assumere rilevanza per l’espletamento dei compiti attribuiti. La Società provvede ad informare “l’OdV” sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio; nonché su eventuali situazioni aziendali che possano esporre al rischio di commissione di un reato presupposto citato nel “Modello”.

Vengono comunicate “all’OdV” le potenziali violazioni del Modello quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano la Società, esponenti aziendali, dipendenti, terzi destinatari;
- richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati;
- notizie relative ai procedimenti sanzionatori effettuati dalle Pubbliche Autorità e alle eventuali misure irrogate, provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- evidenze di spese non compatibili con le deleghe o comunque eccedenti la normalità;
- anomalie contabili;
- report di audit, report di ispezioni interne significativi ai fini del “Modello”;
- significativi cambiamenti organizzativi nella Società;
- bilancio annuale, nota integrativa e situazione patrimoniale;
- comunicazione relative a criticità emerse anche se risolte.

I soggetti che intendono effettuare le segnalazioni “all’OdV” sono tutelati e non sottoponibili a minacce o a ritorsioni di qualsiasi natura.

I Destinatari del “Modello” possono inviare segnalazione scritta al seguente indirizzo postale:

“OdV” riservata/personale c/o Sede Legale Blue Cube Chemicals Italy,
-C.so Garibaldi 86-20121 Milano.), oppure e-mail ai seguenti indirizzi:

rlombardi47@gmail.com / roblombardi@pec.it

“L’OdV”, è tenuto alla massima riservatezza in merito allo/agli scriventi e tiene traccia della comunicazione e delle azioni conseguenti.

La gestione di segnalazioni di illeciti all’“OdV”, è soggetta a tutela del segnalante, ai sensi della Legge n.190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (*Whistleblowing*), del Codice di Condotta vigente.

2.5 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E TENUTA DELLE RIUNIONI DELL'ODV

"L'OdV" si raduna periodicamente e comunque tutte le volte che uno dei membri lo richieda dandone la motivazione, oppure, quando ne sia fatta richiesta da parte del "CdA". Si stabilisce un minimo di 2 riunioni anno.

Le riunioni "dell'OdV" saranno tenute di norma presso gli Uffici di Milano, e potranno essere tenute anche per video/ audio.

Verbali di riunione, report sull'attività svolta e tutto quanto costituisca documentazione ai fini dell'attività "OdV" sono archiviati in forma cartacea e con strumenti informatici dedicati.

La documentazione cartacea e non è depositata e conservata nella sede degli uffici di Milano, in spazio dedicato a archivio "OdV".

2.6 FUNZIONAMENTO DELL'ODV

"L'OdV" programma di norma le attività soggette a controllo periodico individuando aree e funzioni nelle quali effettuare le verifiche. Le verifiche sono effettuate dai membri "dell'OdV" e, se ritenuto indispensabile, da consulenti esterni. Alla verifica segue un rapporto con indicazione di:

- aree aziendali verificate ed ogni informazione funzionale allo scopo;
- conformità e/o le criticità rilevate;
- documenti controllati- raccomandazioni/suggerimenti;
- ogni altra informazione valida a descrivere e chiarire quanto è stato oggetto di verifica.

"L'OdV", può effettuare audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni per meglio accertare che non sussistano condizioni di potenziale rischio reato.

Le raccomandazioni/suggerimenti motivati, formulati dall'"OdV", trovano accoglimento da parte dei soggetti interessati. Il "CdA" verifica la loro efficace applicazione.

"L'OdV" nelle riunioni con il "CdA" condivide metodologie di controllo e recepisce eventuali motivati commenti da parte del "CdA".

I processi di certificazione esistenti, l'aggiornamento eventualmente richiesto per gli stessi, o progetti atti ad ottenere certificazioni, l'aggiornamento o la emissione di procedure rilevanti, sono comunicati all'OdV", da parte della Società, attraverso i responsabili coinvolti e nell'occasione degli audit.

3 DIFFUSIONE DEL "MODELLO", SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La diffusione capillare del "Modello", il rispetto dei principi per l'assunzione del personale in forma diretta o somministrata e la formazione del personale, sono elementi di fondamentale importanza per prevenzione dei reati.

3.1 DIFFUSIONE DEL "MODELLO"

-Il "Modello", approvato da parte del "CdA", viene diffuso e illustrato ai dipendenti, ai quali è fatto obbligo di rispettarne i contenuti.

-Ai neo assunti o personale in stage, viene illustrato, consegnato copia del "Modello" e richiesta firma di presa visione e comprensione.

-I collaboratori esterni sono informati sul "Modello" o direttamente o tramite apposite clausole contrattuali. Le più efficaci forme di diffusione a "terzi destinatari" possono essere di volta in volta definite.

3.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale sui contenuti del Decreto e sulla specificità del "Modello" è attività fondamentale e la partecipazione del personale alle sessioni formative è obbligatoria.

Per la concreta conoscenza e attuazione di quanto descritto nel "Modello", "l'OdV" prepara e realizza il programma di formazione e di aggiornamento specifico, tenendo in considerazione la collocazione ed il livello di responsabilità del personale (sia esso assunto direttamente o in forma "somministrata", a tempo definito o permante)

La documentazione del programma di formazione realizzato (docente/i, data, luogo, partecipanti, firme, materiale presentato) è archiviata" dall'OdV".

Le sessioni di formazione in tema di ambiente e sicurezza organizzate da figure responsabili (così come definite del D.lgs 81) costituiscono programmi formativi anche ai fini dell'attuazione del presente "Modello", per tali tematiche.

L'OdV organizza periodicamente sessioni di formazione per tutto il personale, su aspetti generali e specifici del "Modello", con lo scopo di rafforzare l'efficacia nella prevenzione dei reati presupposto.

3,3 SELEZIONE DEL PERSONALE E COLLABORAZIONI

La selezione del personale da assumere, e dei collaboratori esterni (consulenti, partner, fornitori, ecc.) deve rispondere ai requisiti di integrità, professionalità, correttezza e trasparenza nel rispetto dei principi e delle esigenze aziendali, delle normative e CCNL vigenti, ed essere quindi fattore predisponente alla efficace applicazione del "Modello", escludendo quindi qualsiasi forma di illeciti intermediazione e sfruttamento.

4 DELEGHE E PROCURE

La Società con l'attuazione di deleghe e procure affida ai diversi responsabili i poteri connessi all'esercizio delle attività. Ai fini dell'applicazione del "Modello", si riportano di seguito i criteri di assegnazione.

4.1 L'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è affidato a chi ha posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni. Con prassi interne si attribuiscono i poteri connessi alle responsabilità organizzative indicando quando utile i limiti di spesa.

L'OdV, periodicamente, verifica il sistema delle deleghe e procure in vigore.

4.2 DELEGA:

Le deleghe funzionali costituiscono articolazioni di poteri e compiti interni alla società e sono attribuite da parte CdA.

Con le deleghe funzionali, i poteri organizzativi interni vengono distribuiti dal CdA alle posizioni con responsabilità funzionali, all'interno della organizzazione.

4.3 PROCURA:

I poteri di rappresentare e compiere atti verso l'esterno sono conferiti a dipendenti o a terzi, non componenti del CdA, mediante attribuzione formale di poteri di gestione con specificazione dei limiti di rappresentanza conferiti.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL "MODELLO"

5.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel "Modello" è condizione indispensabile per assicurare l'effettività dello stesso e per rendere efficace l'azione di vigilanza dell'OdV.

L'art. 6 del "Decreto", così come modificato (17 Nov.2017), prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo contemplino un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei contenuti nel "Modello" e comportamenti di minaccia o ritorsione

nei confronti di segnalanti reato o reato connesso. A chiarimento si precisa che atti di ritorsione quali demansionamento o licenziamento applicate a soggetti apicali e subordinati applicati nei confronti di segnalanti ipotesi di reato o reato non sono ammessi dalla normativa vigente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari non è collegata con l'esito di un eventuale procedimento penale, essendo le regole di comportamento imposte dal "Modello" assunte dalla Società in autonomia, ed acquisendo quindi la connotazione di regolamento aziendale. Sono in fine indipendenti dalla tipologia di illecito che le violazioni del "Modello" possono determinare.

Il sistema disciplinare, così come previsto dall'art. 7 comma 1, Legge 300/1970 ("Statuto dei lavoratori"), e ripreso dai CCNL applicabili, è reso noto al personale.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato dall'OdV quando, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rileva infrazione del "Modello", od a fronte di segnalazioni.

L'irrogazione delle sanzioni nei confronti del personale sono di competenza dei componenti del CdA., che agiscono direttamente o attraverso i gestori della risorsa umana coinvolta.

L'OdV può anche essere chiamato a svolgere più approfondite indagini, con lo scopo di acquisire ulteriori elementi utili alla corretta formulazione del procedimento disciplinare. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del "Modello" e l'attribuzione della conseguente sanzione sono comunque condotti nel rispetto della vigente normativa (Statuto dei

Lavoratori, CCNL applicabili) della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Le sanzioni irrogate o la motivata decisione di non procedere sono portate a conoscenza dell'“Odv”.

5.2 SANZIONI: MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI SOCIETARI, PROCURATORI, LAVORATORI DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI

Infrazioni, trasgressioni al “Modello” commesse dai componenti della Società e da “Terzi Destinatari”, sono sanzionabili come di seguito specificato.

5.2.A MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DELLA SOCIETÀ

La Società valuta con attenzione le infrazioni al presente “Modello”, poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della stessa, che sono gli artefici della l'immagine etica verso: dipendenti, azionisti, creditori, fornitori e più in generale del pubblico. Il consolidamento dell'etica aziendale, favorita e richiesta dal Codice di Condotta, presuppone che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi guida le scelte aziendali, costituendo in tal modo un esempio e uno stimolo per tutte le persone coinvolte.

Nei casi di: violazione di regole di comportamento, prassi richieste, procedure efficaci all'attuazione del presente Modello” e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni del “Modello, “l'OdV” informa tempestivamente i componenti del “CdA”, i quali, a seconda delle rispettive competenze, assumono le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge quali: trascrizioni nei verbali degli incontri, convocazione del “CdA” (con lo scopo di deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione). Tra questi, in caso di elevata gravità, la revoca della nomina di amministratore e l'eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge.

5.2.B MISURE NEI CONFRONTI DEI PROCURATORI

Con riguardo ai Procuratori, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente” Modello”, quando non rilevate dall'“OdV”, sono tempestivamente segnalate “dall'OdV”, ai membri del “CdA”, con lo scopo di far prendere i provvedimenti più opportuni nei confronti dei Procuratori che hanno compiuto le violazioni contestate.

5.2.C MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti di violazione delle singole regole comportamentali, previste nel presente” Modello”e dal Codice di Condotta che lo integra, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative disposizioni contenute nei CCNL applicabili.

In particolare si prevede che:

Il lavoratore che violi i contenuti del “Modello”, non partecipi alle sessioni di formazione, o adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del “Modello”, a seconda della gravità della violazione, incorre nel provvedimento di:

-richiamo verbale, ammonizione scritta, multa fino ai limiti massimi previsti, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento con o senza preavviso.

Si può incorrere nel licenziamento senza preavviso quando nell'espletare le proprie attività, si adottino comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del presente “Modello” e del Codice di Condotta tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, (si ravvisa in tale comportamento, il compimento di atti che fanno venire meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente).

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, comminate al personale dipendente, dovranno tenere conto in sede applicativa, del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c. e per ciascuna fattispecie:

– dell'intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti temporali consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive individuali o concorso con altri, dei principi operativi, richiamati nelle diverse forme dal presente "Modello" o comunque stabilite per la sua attuazione;
- la redazione di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione richiesta da procedure, con lo scopo di sottrarsi al sistema dei controlli;
- l'ostacolo/ la non collaborazione, sull'opera di vigilanza "dell'OdV" o di soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso di informazioni e documentazione quando richieste;
- la condotta finalizzata ad eludere aspetti dei sistemi di controllo.

Come in precedenza riportato l'irrogazione delle sanzioni compete ai componenti del CdA.

5.2.D MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal "Modello", e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, un richiamo formale, e nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Il CdA., in collaborazione con "l'OdV", e tramite le funzioni preposte, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, di specifiche clausole contrattuali che richiamino all'osservanza del "Modello", e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5.2. E MISURE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI "DELL'ODV"

Ogni comportamento che violi l'obbligo di informazione da fornire all'"OdV", è sanzionabile.

REATI PRESUPPOSTO

1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art.24-25 D.lgs.)

Per i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente possono essere commessi:

Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p.)

Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con:

reclusione da 6 mesi a 4 anni

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Chiunque mediante l'utilizzo la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con:

reclusione da 6 mesi a 3 anni

Quando la somma indebitamente percepita è inferiore a 3.999 euro si applica solo la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro, tale somma non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito illecitamente.

Truffa aggravata a danno dello Stato (art.640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con:

reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 51 a 1.032 euro.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.)

Se il fatto di cui all'art.640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici, o delle Comunità europee la pena è: reclusione da 1 a 6 anni.

Frode informatica (art.640 ter c.p.)

Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità

su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura per sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno è punito con:

reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa da 51 a 1032 euro.

Concussione (art.317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altre utilità è punito con: reclusione da 4 a 12 anni.

Corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro od altre utilità una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa è punito con: reclusione da 6 mesi a 3 anni

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.) –Corruzione in atti giudiziari (art.319 bis c.p.) -Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con: reclusione da 2 a 5 anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art.319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Se i fatti indicati negli art.318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo la pena è: reclusione da 3 a 8 anni, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è: reclusione da 4 a 12 anni

se ne deriva una ingiusta condanna superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è: reclusione da 6 a 20 anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)

Le disposizioni dell'art.319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle di cui all'art.318 si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art.321 c.p.)

Le pene stabilite dal primo comma dell'art.318,319,319 bis,319 ter, e nell'art.320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli art. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro od altre utilità.

Istigazione alla corruzione (at.322 c.p.).

Chiunque offre o promette denaro od altre utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale od a un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata,

alla pena stabilita dal primo comma dell'art.318 ridotta ad un terzo.

Delitto di traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.) (Legge 31 gennaio 2019 n°3)

Chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, anche straniero, indebitamente fa dare o promettere a sé o a altri denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita, verso uno dei soggetti predetti ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

chiunque indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. La pena: reclusione da 1 anno a 4 anni e 6 mesi.

Le sanzioni interdittive per concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: da quattro a sette anni in caso di commissione del reato da parte di soggetto apicale; dai due ai quattro anni per la commissione del reato da parte di sottoposto.

Le sanzioni interdittive possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiori a due anni se, prima della sentenza "l'Ente" si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Aree a Rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei reati sopra riportati sono quelle nelle quali si esplicano attività che impattano con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Enti locali, Asl, Università ecc.) siano essi richiesti o dovuti, quali:

- partecipazione a gare indette dalla P.A. o dell'Unione Europea
- richiesta di contributi economici (esempio: per ricerca, investimenti e formazione);
- acquisti da P.A.
- accesso a strumenti informatici della P.A.;
- adempimenti fiscali, previdenziali, amministrativi (autorizzazioni, licenze ed altri titoli abilitativi all'esercizio attività aziendale);
- investimenti ambientali o di produzione per i quali si ottengono contributi;
- assunzione di personale, incarichi/ consulenze;
- accordi di partnership con terzi per collaborazioni commerciali;
- gestione del credito;
- sponsorizzazioni;
- inadeguate spese di rappresentanza.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

- mantenere corretti rapporti con pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio;
- attenersi scrupolosamente ad eventuali ingiunzioni amministrative, fiscali, previdenziali;
- rispettare le procedure ed il Codice di Condotta;
- rispettare ed applicare il sistema di ripartizione dei poteri;
- fornire corrette informazioni (completezza, tempestività, veridicità);
- contabilizzare adeguatamente e mantenere tracciabilità della documentazione;
- mantenere tracciabilità dei flussi finanziari;
- documentare eventuali sponsorizzazioni/donazioni;
- corretta archiviazione di ogni operazione che impatti con la P.A., per garantirne la totale tracciabilità.

È fatto espresso divieto di:

utilizzare strumenti e accorgimenti per ottenere vantaggi indebiti;

produrre attestazioni non veritiere o altre indicazioni improprie;

interferire con i sistemi informatici della P.A.;

originare iniziative che possano risultare ostative allo svolgimento dei compiti degli organi di vigilanza e controllo;

creare ostacoli all'acquisizione di dati richiesti da parte della P.A.

L'"OdV", in particolare, provvede a verificare:

- l'osservanza delle procedure e del Codice di Condotta;
- la corretta applicazione della ripartizione dei poteri;
- l'attribuzione formale di titolari d' accesso ai sistemi dati che riguardi la P.A.;
- i flussi autorizzati;
- le dichiarazioni di legge effettuate;
- l'ottemperanza a richieste formulate in verbali di ispezione/verifica;
- eventuali rapporti con Enti finanziatori;
- la contabilizzazione ed il rispetto dei tempi nel caso si ottengano forme di finanziamento;
- la gestione del credito;
- sponsorizzazioni/donazioni.

2. DELITTI INFORMATICI e TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art.24 bis D.lgs.)

Per i reati di delitti informatici e trattamento illecito dei dati, si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente possono essere commessi:

Falsità riguardanti un documento informatico (art 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena può inoltre variare da tre a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, professione abusiva di investigatore privato, abuso della qualità di operatore di sistema, se per commettere il fatto si usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero palesemente armato, se dal fatto deriva danneggiamento, distruzione, interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art.615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave, o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.163 euro. Tale pena a fronte di circostanze aggravanti può comportare la reclusione da uno a due anni ed il raddoppio della multa.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615 quinquies c.p.)

Chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuto o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e una multa sino a 10.329 euro.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma (... omissis)

Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere, comunicazioni informatiche o telematiche (art.617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative al sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più

sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime informazioni, dati programmi informatici altrui è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso di qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635 ter c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende del tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 bis, ovvero se il fatto è compiuto con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere del tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolare gravemente il funzionamento. La pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso in tutto o in parte inservibile la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 bis, ovvero se il fatto è compiuto con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con multa da 51 a 1.032 Euro.

Aree a rischio reato

La diffusione e l'utilizzo di strumenti e programmi informatici coinvolge tutti i settori della società, pertanto tutto quanto segue va tassativamente applicato dai singoli componenti dell'organizzazione aziendale che, seppure con responsabilità differenziate hanno accesso a sistemi, programmi, dati, informazioni e documenti.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

- rispettare le procedure vigenti;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature per motivi connessi al lavoro affidato;
- utilizzare la connessione a internet per scopi e tempi necessari per svolgere la propria attività;
- osservare le norme riguardanti gli accessi ai sistemi di protezione dati;
- evitare l'introduzione e la conservazione di programmi e materiale informatico non connessi con la propria attività;
- evitare di lasciare incustodita l'apparecchiatura informatica affidata con lavori in corso;

- evitare l'utilizzo di password troppo semplici;
- non cedere all'esterno dati di natura aziendale;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica senza una preventiva autorizzazione del proprio supervisore.

È fatto divieto di:

- alterare documenti informatici di atti e comunicazioni da parte di Enti esterni;
- accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici di soggetti pubblici o privati;
- acquisire, detenere, utilizzare abusivamente codici, password, o altri mezzi idonei all'accesso a sistemi informatici o telematici di altri soggetti, con lo scopo di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per intercettare, o interrompere comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- compiere attività di modifica o cancellazione di dati, informazioni, programmi, di soggetti pubblici, privati o comunque di pubblica attività;
- distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati.

"L'OdV", in particolare, provvede a verificare:

- rispetto del Codice di Condotta ("uso sicuro e appropriato delle nostre reti")
- separazione dei ruoli nelle attività chiave di processi operativi più esposti a rischio
- contratti con provider legati "*all'Information technology*"
- social network e applicazioni in uso il cui uso è ammesso/tollerato
- protezione dati personali (Gazzetta ufficiale Ue 4 maggio 2016/privacy 25maggio 2018)

3 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO ((art.25 bis D.lgs.)

Per i reati di falso in materia di marchi, brevetti si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente possono essere commessi:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098; 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.).

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 103 a euro 516. In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà. L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle

due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 309 a 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 103 a 516.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando qualcuno a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, opera contraffazione o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque opera contraffazione o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società sono quelle relative a:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni,
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti.

In particolare i Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i

fornitori/clienti;

b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 bis in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;

c) attenersi alle procedure adottate dalla Società contenenti le regole atte a rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della "Società", anche in caso di collaborazione con enti esterni;

d) verificare l'attendibilità di eventuali lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della "Società", lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;

e) verificare anche con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;

f) ricercare precedenti depositi di marchi e brevetti altrui, nei casi dubbi.

g) assicurare che la selezione dei fornitori avvenga attraverso procedure non discriminanti confrontando una gamma di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie

h) assicurare che la formalizzazione del rapporto con i fornitori avvenga dopo verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 25bis D.lgs. rispettando le procedure aziendali nonché il "Modello" ed il Codice di Condotta;

i) assicurare il monitoraggio periodico dei soggetti attraverso un processo di riqualifica;

– l'aggiornamento degli standard contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente

– che gli accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare in relazione all'attività svolta se contemplata

– l'inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti.

– l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare prontamente il venir meno dei requisiti di onorabilità ed ogni altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di onorabilità;

– l'inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del fornitore sulla titolarità di marchi/brevetti/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante la titolarità, sulla attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal Fornitore;

– l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del terzo di comunicare prontamente eventuali contestazioni provenienti da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti all'accertamento di tali fatti;

– ogni accordo con i fornitori contenga apposita clausola relativa al D.lgs. che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Condotta e del "Modello";

– la corretta archiviazione e conservazione della documentazione prodotta per garantire la tracciabilità delle attività di verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità e di riqualifica periodica dei soggetti terzi.

"L"OdV", in particolare, provvede a verificare:

- la validità di clausole standard finalizzate all'attendibilità dei "Destinatari" (con il supporto delle funzioni competenti);

- le azioni preventive e di controllo nei confronti dei "Destinatari";

-la lista clienti-fornitori-contratti di servizio.

4 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (art.25 bis D.lgs.)

Per i reati contro l'industria e il commercio si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente possono essere commessi:

presupposto che potenzialmente possono essere commessi:

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a 3 anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale reato si configura qualora qualcuno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a 2 anni e con sanzione monetaria fino a 20.000 euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura quando qualcuno, conoscendo l'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni usurpando la proprietà industriale.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura qualora qualcuno attua violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. A querela della persona offesa, tale reato è punito- se il fatto non costituisce un più grave reato- con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 2 a 6 anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato si configura quando qualcuno, ponendo in vendita o mettendo comunque in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, provochi un nocimento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a Euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p. (vedi sopra).

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)

Tale reato si configura quando qualcuno pone in vendita o mette comunque in commercio come genuine, sostanze alimentari che non lo sono. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Tale reato si configura quando qualcuno attua contraffazione o comunque altera indicazioni

geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei reati societari sono:

- frode nell'esercizio del commercio,
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci,
- turbata libertà dell'industria e del commercio,
- illecita concorrenza con minaccia o violenza,
- frodi contro le industrie nazionali.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i destinatari hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti.

In particolare i Destinatari devono:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure in essere nella Società, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i fornitori/clienti/partner
- b) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento specifico al reato contro l'industria ed il commercio;
- c) rispettare le policy adottate dalla Società contenenti i principi a cui attenersi per non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche nei casi di collaborazione con enti esterni;
- d) non interferire in alcun modo nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- e) attivarsi nel caso di segnalazione negativa in merito all'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce
- f) verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- g) adottare tutte le misure necessarie per evitare che vengano commessi atti di violenza e/o minaccia, che possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
- h) evitare che possano essere acquisiti e/o ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti;
- i)-assicurare che:
 - i contratti con i clienti siano chiari, completi, dettagliati e conclusi in coerenza con le politiche etico commerciali definite dalla Società;
 - un aggiornamento degli standard contrattuali in linea con le evoluzioni della normativa vigente
 - che accordi con i terzi siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, tempistica, dettaglio della eventuale prestazione da effettuare e di eventuali altri aspetti di ulteriori impegni
 - l'inserimento nel contratto con il cliente di clausole contenenti garanzie e impegni sulla titolarità di marchi/segni distintivi/diritti di proprietà industriale, sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità, sulla attestazione di non violazione/usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi, l'impegno a non utilizzare segni distintivi ingannevoli/non veritieri per il consumatore finale;
 - l'inserimento di clausole contenenti l'impegno del cliente di prontamente comunicare eventuali

contestazioni proveniente da terzi circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o contestazioni sulle caratteristiche dei beni o sui segni distintivi dei beni;

- l'inserimento di clausole nei contratti con gli agenti e distributori che prevedano l'impegno al rispetto di regole di correttezza commerciale idonee a prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti informandoli sul Codice di Condotta e il "Modello" della Società;
- che l'accordo con i clienti coinvolti contenga apposita clausola relativa al D.lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice di Condotta e nel "Modello"
- il completo rispetto delle regole di correttezza commerciale dettate dalla Società ed il rispetto di leggi e regolamenti a tutela del mercato, del consumatore e del cliente finale, ottemperando ai principi di trasparenza, informativa, chiarezza e buona fede.

"L'OdV", in particolare, provvede a verificare:

- che i "Destinatari" coinvolti, adottino sistematicamente le parti prescrittive;
- la validità di clausole vincolanti per "Terzi Destinatari", on il coinvolgimento delle funzioni interessate,

5 REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.lgs.)

Per i reati societari si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente si possono commettere:

potenzialmente possono essere commessi:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità. (Art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità. (Legge 69/2015). «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Sanzioni Pecuniarie D.lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la

pena della reclusione da 3 a 8 anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
Sanzioni Pecuniarie D.lgs. 231/01: per il 1° comma da 300 a 600 quote, per il 3° comma da 400 a 800.

Impedito controllo (art.2625, II comma c.c.)

Gli amministratori che occultando documenti o con altri atti illeciti, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, od a altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con:
sanzione pecuniaria fino a 10.329 euro

se la condotta ha cagionato danno ai soci reclusione fino ad 1 anno

la pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli azionari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24/02/1998 n. 58.

Sanzioni pecuniarie da D.lgs. 231 da 200 a 360 quote.

Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.)

Gli amministratori che fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con:
reclusione fino ad 1 anno

sanzioni pecuniarie da D.lgs. 231 da 200 a 360 quote

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve anche non costituite con utili che non possono per legge essere distribuiti sono puniti con:
arresto fino ad 1 anno

sanzioni pecuniarie da D.lgs. 231: da 200 a 260 quote.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.22629 c.c.)

Gli amministratori che in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuano riduzioni di capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con:

reclusione da 6 mesi a 3 anni

il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art.2629-bis c.c.)

L'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.lgs. 7.9.2005 n.209 o del D.lgs. 21.4.1993, n.124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma, è punito con:

reclusione da 1 a 3 anni

sanzioni pecuniarie D.lgs. 231/01 da 400 a 1000 quote

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex Dlgs. 231: da 300 a 360 quote.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi". Sanzioni Pecuniarie D.lgs. 231: da 200 a 400 quote.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni".

Sanzioni Pecuniarie D.lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

Sanzioni Pecuniarie Dlgs.231/01: da 400 a 1000 quote.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie D.lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato presupposto per la Società nell'ambito dei reati societari sono:

- azioni attività' finalizzate a impedire il controllo;
- ostacoli all'esercizio delle funzioni a carico autorità pubblica;
- gestione delle operazioni societarie;
- tenuta della contabilità, preparazione del bilancio di esercizio e delle comunicazioni sociali previste
- gestione dei rapporti con preposti alla contabilità e organismi societari;
- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economico/finanziaria/patrimoniale della Società

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

-conoscere e rispettare le regole e le procedure operative ed ogni altra norma interna di "Corporate Governance" nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni.

È quindi fatto obbligo, a carico dei Destinatari, di:

a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con l'obiettivo di fornire ai soci ed ai terzi; informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società:

È anche fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della "Società";
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa quali: opposizione, rifiuti, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

È richiesto di:

- attenersi ai principi e alle prescrizioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio aziendale, con lo scopo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando le forme di controllo interno sulla gestione;
- effettuare nei tempi richiesti le comunicazioni previste dalla legge;
- non frapporre alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza.

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) sono redatti sulla base di procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni incaricate;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione incaricata con modalità che consentano una tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed avallate dagli organi sociali.

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e completa:

- i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire;
- i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili.
- i contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei contenuti nel "Modello".

"L' OdV", in particolare provvede a verificare:

- l'attuazione e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio, attraverso controlli campione, (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ed altro rilevante);
- monitorare l'efficacia delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari e opportuni.

6 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies D.lgs.)

Per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente si possono commettere:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

L'art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 25, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.lgs. n. 81/2008. L'art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del c.p. qualora esso sia commesso, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del c.p., commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona per colpa la morte di una persona"; ai sensi del terzo comma di detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle:" norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate nella Società, determini un incidente sul lavoro che abbia come conseguenza la morte di un dipendente.

Sanzioni Pecuniarie: fino a 1000 quote

Sanzioni Pecuniarie: da 250 a 500 quote

Sanzioni Interdittive: da 3 a 12 mesi

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)

L'art. 25 septies introduce quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del c.p., commette tale reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni, oppure un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente di favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Questa ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente della Società una lesione personale grave o gravissima.

Sanzioni Pecuniarie: fino a 250 quote.

Sanzioni Interdittive: fino a 6 mesi.

Aree a rischio reato

Il rischio di potenziale commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente nelle attività operative svolte dai dipendenti o dai collaboratori. Il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, viene valutato in correlazione

alle caratteristiche delle attività svolte, tenendo in considerazione il luogo di lavoro: quale ufficio, abitazione per chi opera in "remoto", stabilimento.

Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, la Società persegue con un'opera di continua "education" con l'obiettivo di radicare all'interno della propria organizzazione la cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il sistema di regole e norme è costituito da principi generali di condotta e comportamento e da principi specifici definiti sia essi ricavabili dalla normativa vigente o dalle prassi aziendali.

La Società, applica in modo attento e sistematico le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nel rispetto del Dlgs,81/08 e provvede a:

- valutare i rischi su salute e sicurezza;
- programmare ed effettuare gli interventi di prevenzione e protezione;
- eliminare o contenere i rischi anche aggiornandosi su nuove conoscenze e progressi tecnologici;
- applicare concetti ergonomici e di igiene industriale all'organizzazione del lavoro, agli ambienti lavorativi, alla scelta delle attrezzature.

Costituisce scelta primaria della "Società":

- la riduzione/limitazione dei rischi alla fonte (quando oggettivamente possibile) con contenimento d'uso dei mezzi di protezione individuali
- ricercare ed intervenire su situazioni di potenziale pericolo
- identificare gli agenti chimici, fisici e biologici presenti nei luoghi di lavoro
- sottoporre i lavoratori al controllo sanitario obbligatorio e offrire programmi di controllo facoltativi
- informare e formare dirigenti, preposti e lavoratori
- disporre e attuare programmi di emergenza anche formando i componenti delle squadre di intervento
- realizzare un programma di manutenzione preventiva

In linea con la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti ed aggiornati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi delle seguenti figure:

∞ Datore di Lavoro, Medico Competente, RSPP, RSL, Funzioni Responsabili come da organigramma Sicurezza.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

a) Dipendenti, Collaboratori e Terzi sono tenuti a:

- rispettare gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08) in materia di salute e sicurezza;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento e controllo vigenti, e quanto formulato nel "Modello";
- rispettare i principi di condotta e comportamento del "Modello" nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia nella stesura di documenti sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi assicurando gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta proattiva improntata alla massima cooperazione collaborazione e trasparenza;
- essere parte attiva nell'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo alla mansione ed alle attività connesse;
- rispettare le disposizioni e le procedure in materia di salute igiene industriale e sicurezza;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, i materiali, i mezzi di trasporto, le altre attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare ai responsabili gerarchici od ai soggetti responsabili della gestione "salute, sicurezza, ambiente" e/o "all'OdV" violazioni trasgressioni delle norme definite.

b) Componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo sono tenuti a:

- Individuare il Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa;
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa;
- Nominare il Medico Competente in conformità con le disposizioni vigenti;
- Eleggere il/i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in conformità con le disposizioni vigenti;
- Formalizzare l'organigramma in materia di sicurezza con l'individuazione dei soggetti delegati a tutelare i lavoratori, (nomi, ruoli, etc.);
- Verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/08;
- Definire le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute, igiene industriale e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Procedure, ordini di lavoro, ordini di servizio ed istruzioni operative che disciplinano il lavoro negli Uffici di Milano e del Sito di Pisticci, le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione;
- Programma di informazione, formazione ed addestramento periodico dei dipendenti/collaboratori sui rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 81/08 con tracciabilità dell'avvenuta informazione, formazione e addestramento.

Tracciabilità, verificabilità, controlli

La Società ha stabilito le misure di controllo operativo per eliminare o ridurre, i rischi per la salute e sicurezza.

La Società individua, con il Documento di Valutazione dei Rischi, e con efficaci monitoraggi, le operazioni e le attività, associate ai rischi sulle quali effettuare controlli.

La Società programma le attività per assicurare che:

- procedure documentate per far fronte a situazioni che potrebbero portare a deviazioni dalla policy e dagli obiettivi di sicurezza, igiene industriale, salute siano in essere;
- le fasi operative delle procedure siano applicati;
- le azioni informative nei confronti degli appaltatori siano attuate.

Le fasi rilevanti della gestione dei rischi in materia di salute, igiene industriale, e sicurezza sul lavoro risultano da apposita documentazione scritta ed i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela della salute dei lavoratori riferiti alle attività svolte sono archiviate

Le riunioni in materia di salute e sicurezza sono verbalizzate e le procedure necessarie sono emesse ed aggiornate.

L'attribuzione dei ruoli di responsabili gestione e archiviazione della documentazione sono in essere. La documentazione è conservata nel luogo di lavoro.

"L'OdV", in particolare, provvede a:

- vigilare su necessità di aggiornamento del "Modello" in materia;
 - verificare periodicamente nomine in vigore, deleghe, procure;
 - verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'"OdV", al Datore di Lavoro a RSPP; a RSL;
 - prendere visione dei verbali redatti da Autorità o enti esterni a seguito di ispezioni;
 - verificare permessi e autorizzazioni (esistenza, validità, scadenza);
 - verificare il corretto flusso informativo tra i soggetti coinvolti;
 - verificare le procedure in essere.
- monitorare:
- registro Infortuni e comunicazione infortuni all'INAIL;
 - archiviazione protetta della documentazione sanitaria individuale;
 - rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute igiene industriale e sicurezza sul lavoro;
 - documentazione su incidenti potenziali rilevati e azioni correttive

valutazione dei rischi

programma sorveglianza, documentazione, relazioni, sopralluoghi.

In particolare in riferimento al "quadro sinottico" allegato, si è proceduto a verificare la conformità delle attività svolte dalla Società sulla base del quadro normativo applicabile (allegato 1).

7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art.25-decies)

Per i reati, induzionereato a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si indicano di seguito i reati presupposto che potenzialmente si possono commettere:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Aree a rischio reato

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati, ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

L'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza su un altro soggetto, convincendolo a tenere un certo comportamento atto ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori. I mezzi con i quali si determina l'influenza sono esplicitati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in: minaccia, violenza o promessa di denaro o altre utilità. La fattispecie di reato si costituisce quando:

- la persona non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- la persona indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra indicata;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato in oggetto, possano potenzialmente generarlo;
- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice di Condotta e nel presente "Modello"
- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- inserire una clausola contrattuale per Consulenti, i Partner e Fornitori, da sottoscrivere, in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Codice di Condotta adottato dalla Società, e del D.lgs. 231. Con tale clausola si regolano anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi.

I responsabili aziendali coinvolti nelle aree a potenziale rischio reato sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento del "Modello" e dal Codice Etico. Alle norme sopra citate si aggiungono i seguenti divieti:

– porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice di Condotta, o condotte tali da integrare la fattispecie di reato previste dall'art. 25 decies del Decreto;
- usare violenza o minaccia, compiere atti intimidatori;
- influenzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a farlo a rendere dichiarazioni o indurre gli stessi ad avvalersi della facoltà di non rispondere, rendere dichiarazioni non veritiere;
- elargire, offrire o promettere denaro, regali, omaggi, o qualsiasi altra forma di vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- porre in essere scorretti comportamenti che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra descritte, possa in astratto generarlo.

“L'OdV”, in particolare, provvede a verificare:

- che i rapporti con agenti di Polizia Giudiziaria siano intrattenuti da un componente del CdA o altro soggetto munito di appositi poteri al riguardo;
- i verbali ispettivi e l'attuazione gli adempimenti richiesti citati;
- il bilancio annuale;
- la gestione di consulenze e prestazioni professionali;
- l'efficacia dei sistemi in essere, tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo.

8 REATI AMBIENTALI (art.25 undecies D.lgs.)

Per i reati ambientali si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente si possono commettere:

Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)

È punito con reclusione da 2 a 6 anni e con multa da 10.000 euro chiunque abusivamente cagiona compromissione o deterioramento significativi e misurabili: nelle acque o dell'aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo-di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote

Sanzioni interdittive

Disastro Ambientale (art.452-quarter c.p.)

Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1-l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, 2-l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, 3-l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote

Sanzioni interdittive

Inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa (art.452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli art. 452-bis e 452 quarter è commesso con colpa le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo

Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

Scarico di acque reflue (D.lgs. 152/06 art.137)

Nella parte terza del D.lgs.: “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” si regola l'apertura o comunque l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, (indicate in apposite tabelle in allegato allo stesso) quando gli scarichi avvengono:

-senza autorizzazione-dopo sospensione o revoca dell'autorizzazione –senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o altre prescrizioni dell'autorità competente- si superino i valori limite fissate in tabella-oppure limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente

Sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote (violazione dei commi 3,5 primo periodo e 13)
da 200 a 300 quote (violazione dei commi 2,5, secondo periodo e 11)

Sanzioni penali: arresto da 6 mesi a 3 anni

Attività di gestione rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/06 art.256)

a-Chiunque effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prevista autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art. 208/9/10/11/12/13/14/15 e 16 è punito con: arresto da 3 mesi a 1 anno e con ammenda da 2.600 a 26.000-se si tratta di rifiuti non pericolosi-;
arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro –se si tratta di rifiuti pericolosi.

b-Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con: arresto da 6 mesi a 2 anni ed ammenda da 2.600 a 26.000 euro.

Se la discarica è destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi l'arresto va da 1 a 3 anni, con ammenda da 5.200 euro a 52.000.

A sentenza emessa ai sensi dell'art.444 del c.p.p. consegue la confisca dell'area e l'obbligo di bonifica.

c-Chiunque in violazione del divieto di cui all'art.187 effettua attività non consentite di miscelazione rifiuti con violazione delle disposizioni di cui all'art 227 comma b, è punito con la pena di cui al comma 1 lettera b

d-Chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, è punito con: arresto da 3 mesi ad 1 anno e sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 (per quantitativi non sono superiori a 200 litri o quantità equivalenti)
Bonifica dei siti (D.lgs. 152/06 art.257)

a-Chiunque cagiona l'inquinamento del sito, del sottosuolo delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con: arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli art.242 e seguenti. In caso di mancata comunicazione di cui all'art.242, il trasgressore è punito con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 1.000 a 2.600 euro. Per l'inquinamento provocato da sostanze pericolose la pena è: arresto da 1 anno a 2 anni e l'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro.

Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. 152/06- art.258; comma 4 II periodo)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art.212 comma 8) che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.188 bis, comma 2, lettera a) ed effettuano il trasporto rifiuti senza il formulario di cui all'art.193 ovvero indicano nel formulario stessi dati incompleti o inesatti sono puniti con: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro.

Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06 art.259, comma I)

Chiunque effettua spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art.26 del regolamento "CEE-1 febbraio 1993, n.259" o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione all'art.1, comma 3, lettere a-b-c-d, del regolamento stesso è punito con: arresto fino a 2 anni, ammenda da 1.550 a 26.000 euro. La pena è aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 152/06 art.260)

-Rifiuti pericolosi e non pericolosi comma 1-Rifiuti ad alta radioattività comma 2-

Chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con: reclusione a 1 a 6 anni-da 3 a 8 anni se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. Alla condanna seguono pene accessorie e limitazioni secondo c.p.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.lgs. 152/06 art.260 bis, commi 6,7,8).

Si applica la pena di cui all'art.483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzando nell'ambito del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce indicazioni false sulla natura, composizione, caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con copia cartacea della scheda "SISTRI-Area Movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro. Si applica la pena art.483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Il trasportatore che accompagna il trasporto rifiuti con una copia cartacea della scheda "SISTRI Area Movimentazione" fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli art.477 e 482 c.p. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/06 art.279)

Nella parte quinta del D.lgs.: Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera-Titolo I-Prevenzione e limitazioni di emissioni in atmosfera di impianti e attività 'si definiscono concetti e limiti di emissioni in atmosfera. Dal comma 5 coordinato con il comma 2:" Chi, nell'esercizio di uno stabilimento supera i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa..."

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

Arresto fino ad 1 anno quando il superamento dei valori limite di soglia determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive –misure a tutela dell'ozono e dell'ambiente (Legge 549/1993 art.3)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento "CE n. 3093/94

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con: arresto fino a 2 anni ed ammenda fino al triplo del valore del prodotto.

Aree a rischio reato

Il rischio di potenziale commissione reati in campo ambientale è presente nel sito produttivo e in misura limitata negli uffici.

Il sistema di regole e norme per la tutela dell'ambiente è composto dai principi generali di condotta e comportamento e da quelli specifici definiti dalla normativa vigente dai processi e procedure in essere all'interno della Società.

Nello svolgimento delle attività la Società applica in modo attento e sistematico le misure generali per tutelare l'ambiente.

Nel rispetto delle normative sopra citate, la Società provvede a:

- identificare agenti inquinanti, liquidi, solidi, gassosi;
- effettuare i controlli analitici;
- identificare tutte le attività e le rispettive aree per una attenta e corretta gestione ambientale
- eliminare potenziali rischi;
- programmare interventi di miglioramento;
- mantenersi aggiornata sulla applicazione di normative;
- identificare agenti chimici materie prime, semilavorati, prodotti con la loro classificazione
- informare e formare i dipendenti;
- richiamare il personale ed i terzi ad una attenta applicazione delle norme e delle procedure.

In linea con la gestione dei rischi ambientali sono definiti ed aggiornati i ruoli, le responsabilità attraverso la stesura di "job description" o, in alternativa, utilizzando come riferimento il contratto collettivo per la parte che descrive i profili organizzativi.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

- attenersi alle norme di legge
- rispettare ed applicare scrupolosamente le procedure vigenti
- effettuare i controlli previsti con le periodicità definite
- segnalare prontamente anomalie di gestione riscontrate
- segnalare prontamente eventuali situazioni di rischio

Tracciabilità, verificabilità, controlli

Ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi connessi alla tutela dell'ambiente deve risultare da apposita documentazione scritta. I documenti obbligatori previsti dalla normativa sono regolarmente compilati e disponibili a richiesta dell'autorità.

I flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con specifico riguardo alle attività svolte nelle diverse aree di tutela dell'ambiente, sono adeguatamente salvate ed archiviate in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità

Le riunioni specifiche inerenti le diverse aree di tutela dell'ambiente sono adeguatamente verbalizzate. La predisposizione e applicazione di una procedura finalizzata alla gestione e controllo dei dati e dei documenti assicura:

- a) la individuazione dei documenti;
- b) la definizione delle modalità di tenuta ed archiviazione della documentazione;
- c) l'individuazione dei responsabili della gestione;
- d) il periodico riesame, la modifica o l'integrazione;
- e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione agli interessati;
- f) la sostituzione di documenti ed informazione superate /obsolete;
- g) l'archiviazione e conservazione ai fini legali.

"L'OdV", in particolare, provvede a verificare:

- l'efficacia del sistema di flussi informativi tra le strutture/persone coinvolte;
- i verbali redatti da Autorità' o enti esterni a seguito di ispezioni;
- permessi e autorizzazioni (esistenza, validità, scadenza);
- le procedure in essere;

monitorare:

- registro rifiuti, aree stoccaggio temporaneo rifiuti, classificazione;
- documentazione trasporto rifiuti;
- dati analitici;
- contratti con terzi;
- rapporti con gli enti pubblici preposti;
- documentazione su incidenti potenziali rilevati e azioni correttive;
- valutazione dei rischi ambientali;
- verbali dei sopralluoghi interni.

In particolare, con il riferimento al "quadro sinottico" allegato, si è proceduto a verificare la conformità delle attività svolte dalla Società sulla base del quadro normativo applicabile (allegato 2).

9 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE/TRASPORTO, PERMANENZA (art.22 comma 12 D.lgs. 298- 25 luglio 1998), TRASPORTO e PERMANENZA

Per il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente si possono commettere::

Testo Unico sull'Immigrazione: Dlgs.25 luglio 1998 n.286 (art.22 comma 12 bis)

L'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è aggravato da:

- numero di lavoratori irregolari superiore a 3, impiego di minori in età non lavorativa,
- sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere o delle condizioni di lavoro.

Trattasi di un delitto di natura dolosa con sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.22 comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 si applica la sanzione da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.

Riforma Codice Antimafia: L:17 ottobre 2017

Reato di trasporto stranieri irregolari nel territorio italiano, reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio italiano.

Chiunque violi tali norme è punito con:

sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (trasporto)

sanzione pecuniaria da 10 a 200 quote (favoreggiamento)

Aree a rischio reato

Si può potenzialmente incorrere in tale reato nel caso di assunzione diretta o "somministrata" di personale proveniente da Paesi terzi, e in modo indiretto, dall'utilizzo di personale proveniente da paesi terzi da parte di ditte a cui vengono affidati tramite regolare contratto, lavoro in appalto, nella misura in cui il personale coinvolto non abbia un regolare permesso di soggiorno o lo stesso sia scaduto.

Comportamenti attesi e prassi specifiche a cui attenersi

Comportamenti e prassi per i Destinatari, hanno lo scopo di prevenire il verificarsi dei reati descritti. In particolare i Destinatari devono:

- accertarsi della regolarità del permesso di soggiorno chiedendone copia nel caso di assunzione sia diretta che "somministrata" e verificano le scadenze ed i rinnovi
- stipulano il contratto d'appalto il contratto d'opera, con clausole specifiche inerenti il rispetto di questa obbligazione;
- identificare all'accesso i lavoratori in appalto tramite documento identità, libretto di lavoro, e validità del permesso di soggiorno se provenienti da paesi terzi;
- attenersi alle procedure autorizzative in materia di assunzioni.

"L'OdV", in particolare, provvede a verificare:

- il rispetto delle procedure in materia;
- la documentazione inerente assunzioni, contratti con terzi, documentazione sugli accessi di contractors.

10. REATI TRIBUTARI (art.25 quinquedecies-19 Dicembre 2019)

Per i delitti fiscali, si indicano di seguito i reati presupposto, che potenzialmente si possono commettere:

art. 2 comma 2 bis D.lgs. Marzo74/2000: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

art.3: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

art.8 comma 1, D.lgs. Marzo74/2000: per il delitto di emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; (con soglia di imposta evasa che passa da 150.000 euro a 100,000 euro);

art.8 comma 2 bis D.lgs. Marzo74/2000: per il delitto di emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. - La responsabilità dell'"Ente" sussiste anche quando l'autore del reato non è identificato-;

art.10 D.lgs.Marzo74/2000 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;

art. 11 D.lgs. Marzo74/2000 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, se l'"Ente" ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all.art.9, comma 2, del D.lgs. 231/2001,

lettera c): divieto di contrattare con le pubblica amministrazione lettera d); esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli concessi, lettera e: divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono inoltre previsti: un aumento della pena di reclusione e modifiche ai "casi particolari di confisca", nei casi di condanna o applicazione della pena.

Aree a rischio reato

Acquisto di beni e servizi;

flussi monetari e finanziari: processi di gestione;

concessione di prodotti in uso gratuito o a prezzi non giustificati (non in linea con costi di produzione, l'andamento prezzi standard di mercato:(*"sotto fatturazioni, sovrappatturazioni"*);

erogazioni liberali, donazioni di beni;

gestione spese di rappresentanza, benefits, bonus.

Comportamenti attesi e prassi specifiche alle quali attenersi

Divieti a carico dei destinatari: (vertici aziendali, commerciali, acquisti, contabilità/controllo):

a-porre in essere, collaborare, supportare, la realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate

b-porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti immediati, che pur non costituendo ipotesi di reato, possano potenzialmente concretizzarlo.

-Conoscere e rispettare tutte le prassi operative atte a garantire la corretta gestione degli incassi e dei pagamenti;

-rispettare tassativamente il processo autorizzativo e mantenere la segregazione dei ruoli ed il controllo incrociato;

Flussi finanziari:

-verificare la regolarità degli incassi e pagamenti con riferimento alla rispondenza destinatari/ordinanti;

-adempiere puntualmente ai pagamenti dovuti verso terzi: pubblica amministrazione, privati, infragrappo;

-mantenere una adeguata certificazione dei clienti (titolari, sede legale, istituti di credito utilizzati);

-conservare accuratamente e rendere accessibile a richiesta la documentazione delle diverse transazioni.

"L"OdV", in particolare, provvede a verificare:

-l'attribuzione di poteri autorizzativi;

-certificazione clienti/fornitori

-flussi finanziari e documentazione

-versamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione

-gestione retribuzioni, benefits, bonus

-liberalità/donazioni

-

Allegati

I tre allegati di seguito indicati, sono parte integrante del presente documento:

- 1-QUADRO SINOTTICO CONFORMITA' NORMATIVA SICUREZZA
- 2-QUADRO SINOTTICO CONFORMITA' NORMATIVA AMBIENTALE
- 3-CODICE di CONDOTTA OLIN-BLUE CUBE CHEMICALS ITALY

Nota: nella stesura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo si sono tenute in considerazione le: "Procedure semplificate per l'adozione modelli di organizzazione e gestione (Mog) nelle piccole e medie imprese (PMI)".